CAMERA DEI DEPUTATI N. 1754-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 febbraio 1973 *(Stampato n. 639)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 febbraio 1973

—

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi

Presentata alla Presidenza il 5 aprile 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato, prevede la ratifica delle note scambiate fra Italia e Jugoslavia il 30 luglio 1971 a Roma.

Tali note riguardano l'esenzione reciproca di ogni imposizione fiscale sui materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra, già esistenti o ancora da erigere, destinati a raccogliere le spoglie dei Caduti dei due Paesi.

In particolare, con questa ratifica viene ad essere sistemata la pendenza relativa all'ossario dei Caduti jugoslavi posto nel cimitero comunale di Barletta.

Le attrezzature e gli oggetti necessari saranno ammessi in temporanea importazione con esenzione dall'obbligo di prestare il deposito cauzionale prescritto dalla nostra legge. Esso verrà invece sostituito da un impegno, rilasciato dalle rispettive rappresentanze diplomatiche, a riesportare attrezzature ed oggetti.

Per quanto riguarda gli autoveicoli destinati alla manutenzione, la concessione della temporanea importazione dovrà essere rinnovata di anno in anno.

Data la particolare finalità e la prevedibile limitatezza dell'uso che di tale esenzione verrà fatto, il relatore propone che venga approvato il disegno di legge in discussione.

SALVI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.